



Regione Umbria

Assemblea legislativa

Servizio Studi, Valutazione delle politiche e Organizzazione

Sezione Banche dati e Analisi documentale

Allegato artt. 48 – 50

Statuto Regionale

Regolamento Interno

Attribuzioni del Presidente e dell'Ufficio di Presidenza

TESTI A FRONTE

Regione Umbria – Assemblea legislativa

Servizio Studi, Valutazione delle politiche e organizzazione

Dirigente Simonetta Silvestri

a cura di Laura Arcamone

Sezione Banche dati e Analisi documentale

Maggio 2018

Stampa: Centro Stampa Xerox – XGS, presso Assemblea legislativa Regione Umbria

Regioni	Statuti	Regolamenti Interni
Abruzzo	<p>Statuto reg. 28 dicembre, 2006 - Statuto della Regione Abruzzo. s.m.i.</p> <p style="text-align: center;">Art. 13 Il Consiglio regionale</p> <p>2. Le attività del Consiglio e dei suoi organi sono disciplinati dal Regolamento consiliare.</p>	<p>Delib. Consiglio regionale 12 ottobre 2010, n. 56/2 - Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale s.m.i.</p> <p style="text-align: center;">Art. 10 Attribuzioni del Presidente</p> <p>1. Il Presidente rappresenta il Consiglio regionale e sovrintende all'attività di tutti i suoi Organi ed Uffici.</p> <p>2. Convoca e presiede il Consiglio, ne apre e chiude la seduta, dirige e modera la discussione, assicura l'ordine e l'osservanza del Regolamento e organizza i lavori del Consiglio secondo il metodo della programmazione. Concede la facoltà di parlare, pone questioni, stabilisce l'ordine delle votazioni e ne annuncia il risultato.</p> <p>3. Attesta l'avvenuta approvazione dei progetti di legge, dei regolamenti e dei provvedimenti amministrativi.</p> <p>4. Garantisce il buon andamento dei lavori delle Commissioni e le convoca nei casi previsti dal presente Regolamento.</p> <p>5. Convoca e presiede l'Ufficio di Presidenza e sovrintende alle funzioni ad esso attribuite assicurando il buon andamento dell'amministrazione interna del Consiglio.</p> <p>6. Convoca e presiede la Conferenza dei capigruppo.</p> <p>7. Il Presidente, sentito l'Ufficio di Presidenza, pone in essere le misure necessarie al fine di garantire la pubblicità delle sedute e l'informazione dei cittadini, anche mediante l'utilizzo degli strumenti informatici e telematici.</p> <p>8. Esercita tutte le altre attribuzioni conferitegli dallo Statuto, dalle leggi e dal Regolamento.</p> <p>9. Le decisioni adottate dal Presidente sono soggette ad appello solo nei casi espressamente previsti dal presente Regolamento.</p>
	<p style="text-align: center;">Art. 15 L'Ufficio di presidenza</p> <p>1. Il Consiglio elegge fra i suoi componenti il Presidente, due Vice-presidenti, due Segretari che costituiscono l'Ufficio di Presidenza del Consiglio. Il Regolamento disciplina le modalità di elezione e di funzionamento dell'Ufficio di Presidenza.</p> <hr/> <p style="text-align: center;">Art. 18 Il Regolamento del Consiglio</p> <p>1. Il Regolamento è approvato a maggioranza assoluta nel caso in cui in due votazioni non consecutive non è raggiunta la maggioranza dei due terzi.</p> <p>2. Nei dieci giorni successivi alla deliberazione un</p>	<p style="text-align: center;">Art. 13 Attribuzioni dell'Ufficio di Presidenza</p> <p>1. L'Ufficio di Presidenza:</p> <p>a) provvede alle attività di informazione, di consultazione, di studio, di organizzazione utili per favorire lo svolgimento delle funzioni delle Commissioni e del Consiglio;</p> <p>b) redige il progetto di bilancio preventivo e il conto consuntivo del Consiglio predisposti secondo le norme in materia di contabilità;</p> <p>c) assegna annualmente gli obiettivi alle Direzioni e le risorse necessarie alla loro attuazione, in base agli stanziamenti del bilancio di previsione del Consiglio;</p> <p>d) prende atto della costituzione dei gruppi, assicura agli stessi la disponibilità di locali, risorse</p>

	<p>terzo dei componenti del Consiglio può richiedere al Collegio per le garanzie statutarie la valutazione di legittimità su tutto o parte del Regolamento; il Collegio per le Garanzie statutarie si pronuncia entro un mese dalla richiesta; trascorso tale termine il Regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.</p> <p>3. Il Regolamento disciplina le attività del Consiglio nel rispetto dei diritti dell'opposizione.</p>	<p>strumentali e finanziarie e delibera i relativi contributi, in conformità alla legge regionale;</p> <p>e) assicura ad ogni consigliere il libero esercizio del suo mandato e ne tutela le prerogative, fatte salve le attribuzioni del Presidente in materia di osservanza del Regolamento;</p> <p>f) accerta la regolarità delle richieste di istituzione di Commissioni d'inchiesta presentate al Consiglio ai sensi dell'art. 146;</p> <p>g) decide sugli eventuali reclami circa la costituzione dei gruppi e delle Commissioni;</p> <p>h) in caso di morte, decadenza o dimissioni di un consigliere provvede alla sostituzione dello stesso con l'avente diritto, ferma restando la convalida;</p> <p>i) delibera su ogni altra questione ad esso sottoposta dal Presidente ed esercita le altre funzioni ad esso attribuite dallo Statuto, dalle leggi, dal Regolamento e dal Consiglio.</p> <p>2. L'Ufficio di Presidenza adotta le deliberazioni a maggioranza di voti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.</p> <p>3. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno tre membri, compreso il Presidente o il vice Presidente che lo sostituisce a norma dell'art. 11.</p>
<p>Basilicata</p>	<p>L.R.Stat. 17 novembre 2016, n. 1 - Statuto della Regione Basilicata.s.m.i.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 26</p> <p style="text-align: center;">Il Regolamento interno</p> <p>1. Il Regolamento interno è approvato e modificato a maggioranza dei tre quarti dei componenti del Consiglio.</p> <p>Dalla terza votazione, che ha luogo non prima di quindici giorni dalla precedente, è sufficiente la maggioranza dei componenti del Consiglio.</p> <p>2. Il Regolamento interno disciplina l'organizzazione e le modalità di funzionamento del Consiglio e dei suoi organi interni. Assicura la tutela delle prerogative dei Consiglieri e dei diritti dell'opposizione.</p> <hr/> <p style="text-align: center;">Articolo 27</p> <p style="text-align: center;">Il Presidente e l'Ufficio di Presidenza</p> <p>4. Il Presidente garantisce, con imparzialità, il corretto svolgimento dei lavori consiliari. L'Ufficio di Presidenza svolge i compiti previsti dallo Statuto e dal Regolamento.</p> <hr/> <p style="text-align: center;">Articolo 30</p> <p style="text-align: center;">Le Commissioni permanenti</p> <p>4. L'organizzazione, le funzioni e le attribuzioni delle Commissioni permanenti sono stabilite dallo Statuto e dal Regolamento.</p>	<p>Delib. Consiglio regionale 22 Dicembre 1999, n. 1273 - Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale s.m.i.</p> <p style="text-align: center;">Art. 9</p> <p style="text-align: center;">Attribuzioni del Presidente del Consiglio</p> <p>1. Il Presidente del Consiglio rappresenta il Consiglio, lo presiede e ne è l'oratore ufficiale.</p> <p>2. Sono attribuzioni individuali del Presidente: la convocazione, l'apertura, la sospensione e la chiusura del Consiglio;</p> <p>la direzione dei lavori del Consiglio, nell'esercizio della quale mantiene l'ordine, concede la facoltà di parlare ai singoli consiglieri, dirige e tempera la discussione, impone l'osservanza del Regolamento, presenta le questioni, annuncia il risultato delle votazioni;</p> <p>l'iscrizione all'ordine del giorno generale del Consiglio e la trasmissione alle Commissioni consiliari permanenti ed alla Giunta dei progetti di leggi, dei progetti di regolamento, delle proposte di provvedimenti amministrativi di competenza del Consiglio;</p> <p>l'invio al Commissario del Governo, per il visto, delle leggi deliberate dal Consiglio;</p> <p>l'invio alla Commissione di Controllo sull'amministrazione regionale degli atti amministrativi approvati dal Consiglio;</p> <p>la convocazione e la direzione dei lavori dell'Ufficio di Presidenza;</p> <p>la convocazione e la direzione dei lavori della</p>

		<p>Conferenza dei Capi Gruppo;</p> <p>la tutela delle prerogative dei Consiglieri e la garanzia dell'esercizio effettivo delle loro funzioni;</p> <p>giudica la ricevibilità formale dei testi, delle mozioni e delle altre proposte fatte al Consiglio;</p> <p>l'assegnazione alle Commissioni Consiliari degli atti e documenti che devono essere sottoposti al loro esame;</p> <p>l'esercizio delle attribuzioni conferitegli dal regolamento di contabilità del Consiglio.</p> <p>3. Il Presidente sovrintende al buon andamento degli uffici e servizi consiliari, nell'ambito degli indirizzi e delle decisioni adottate dall'Ufficio di Presidenza;</p> <p>4. Il Presidente può delegare, temporaneamente, e per oggetti determinati l'esercizio delle sue attribuzioni ad un componente dell'Ufficio di Presidenza, dandone comunicazione al Consiglio.</p>
		<p style="text-align: center;">Art. 12</p> <p style="text-align: center;">Attribuzioni dell'Ufficio di Presidenza</p> <p>1. L'Ufficio di Presidenza, come organo collegiale:</p> <ul style="list-style-type: none"> . garantisce e tutela le prerogative ed i diritti dei Consiglieri, assicurando il rispetto dei diritti delle minoranze; . mantiene i rapporti con i Gruppi Consiliari assicurando agli stessi i mezzi necessari, ai sensi della legislazione regionale vigente, per l'espletamento delle loro funzioni assegnando loro contributi a carico del bilancio del Consiglio con riferimento alle esigenze comuni ad ogni gruppo ed alla consistenza numerica di ognuno di essi; . assicura l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici del Consiglio ai sensi dello Statuto e della vigente legislazione regionale; . decide all'unanimità sulla regolarità delle proposte di iniziativa popolare ai sensi dell'articolo 63 dello Statuto e della legislazione regionale in materia; qualora manchi l'unanimità decide il Consiglio; . decide, altresì, all'unanimità sull'ammissibilità del referendum abrogativo ai sensi dell'articolo 68 dello Statuto e della legislazione regionale in materia; qualora manchi l'unanimità decide il Consiglio; . predispone il progetto di Bilancio annuale per il funzionamento del Consiglio e dei suoi uffici ed il conto consuntivo, da sottoporre all'esame del Consiglio; . forma, anche sulla base delle indicazioni dei Gruppi consiliari, le delegazioni ufficiali del Consiglio; . promuove le attività di informazione, di consultazione, di studio e di organizzazione necessarie per lo svolgimento delle funzioni consiliari;

		. decide su ogni altra questione ad esso rimessa dallo Statuto e dal presente Regolamento.
Calabria	<p>L.R. 19 ottobre 2004, n. 25 - Statuto della Regione Calabria s.m.i.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 22 (Ufficio di Presidenza)</p> <p>L'Ufficio di Presidenza esercita le funzioni previste dallo Statuto e dai regolamenti e coadiuva il Presidente del Consiglio nell'esercizio delle sue funzioni.</p>	<p>Delib. Consiglio regionale 27 maggio 2005, n. 5 - Regolamento interno del Consiglio regionale s.m.i.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 8 (Attribuzioni del Presidente)</p> <p>1. Il Presidente rappresenta il Consiglio, lo convoca, lo presiede, ne assicura la regolarità ed il buon funzionamento; dirige e modera la discussione, assicura l'ordine e l'osservanza del Regolamento; concede la facoltà di parola, pone le questioni, stabilisce l'ordine delle votazioni, chiarisce il significato del voto e ne annunzia il risultato; provvede al regolare andamento dei lavori del Consiglio; tutela le prerogative ed assicura l'esercizio dei diritti dei Consiglieri regionali; convoca e presiede l'Ufficio di Presidenza, la Conferenza dei Presidenti di Gruppo e la Giunta del Regolamento; sovrintende alle funzioni attribuite ai Segretari – Questori.</p> <p>2. Il Presidente assicura, impartendo le necessarie direttive, il buon andamento dell'amministrazione del Consiglio.</p> <p>3. Il Presidente, per l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dallo Statuto e dalla legge, è organo della Regione, emana decreti, rappresenta in giudizio il Consiglio regionale in tutte le controversie attinenti l'esercizio dell'autonomia "organizzativa," contabile e funzionale dell'Assemblea nonché riferite ad atti monocratici a lui imputabili.</p>
	<p style="text-align: center;">Articolo 23 (Autonomia funzionale, contabile e organizzativa del Consiglio)</p> <p>Il Consiglio regionale, nell'esercizio delle sue funzioni e nell'espletamento delle sue attività, gode di autonomia organizzativa, funzionale e contabile secondo le norme dei regolamenti interni.</p> <p>Il Presidente e l'Ufficio di Presidenza sottopongono al Consiglio l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo, secondo le procedure recate nei regolamenti interni.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 11 (Attribuzioni dell'Ufficio di Presidenza)</p> <p>1. L'Ufficio di Presidenza esercita le funzioni previste dallo Statuto e dai regolamenti e coadiuva il Presidente del Consiglio nell'esercizio delle funzioni. In particolare:</p> <p>a) propone al Consiglio il bilancio di previsione ed il rendiconto annuale e amministra i fondi assegnati per il funzionamento del Consiglio secondo le norme dello Statuto, delle leggi regionali e del Regolamento interno di contabilità;</p> <p>b) provvede all'organizzazione ed alla disciplina dell'attività degli uffici del Consiglio e adotta i provvedimenti di propria competenza relativi al personale, nel rispetto dello Statuto, delle leggi e degli accordi contrattuali;</p> <p>c) provvede alle necessità dei Gruppi consiliari nell'ambito di quanto stabilito dallo Statuto e dalla legge;</p> <p>d) delibera il conferimento di incarichi e consulenze per gli organismi consiliari, sentiti i Presidenti delle Commissioni per quanto di competenza;</p> <p>e) delibera su tutte le questioni che ad esso siano deferite dal Presidente;</p> <p>f) esercita tutte le altre competenze assegnate dallo Statuto, dalle leggi, dalle deliberazioni del Consiglio e dal presente Regolamento.</p>

		2. L'Ufficio di Presidenza, per l'esercizio delle funzioni ad esso attribuite dallo Statuto e dalla legge , è organo della Regione.
	<p style="text-align: center;">Articolo 26 (Regolamenti del Consiglio)</p> <p>Il Consiglio regionale, a maggioranza assoluta dei componenti, adotta e modifica i propri regolamenti che sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione entro quindici giorni dalla loro approvazione.</p> <p>Nel Regolamento interno del Consiglio sono istituite e disciplinate la Giunta delle elezioni e la Giunta per il Regolamento.</p> <p>Il Regolamento interno, in conformità alle disposizioni dello Statuto e nel rispetto dei diritti delle opposizioni, determina l'organizzazione e il funzionamento del Consiglio e dei suoi organi interni.</p> <p>Il Regolamento interno di amministrazione e contabilità definisce principi e procedure per la gestione ed il controllo delle risorse finanziarie del Consiglio regionale.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 134 (Contabilità del Consiglio)</p> <p>1. Le modalità e le forme per l'erogazione, da parte dell'Ufficio di Presidenza, delle spese, nei limiti degli stanziamenti del bilancio del Consiglio, sono disciplinate dal Regolamento interno di amministrazione e contabilità.</p>
Emilia-Romagna	<p>L.R. 31 marzo 2005, n. 13 - Statuto della Regione Emilia-Romagna s.m.i.</p> <p style="text-align: center;">Art. 27</p> <p>Il Consiglio regionale - Assemblea legislativa regionale</p> <p>3. L'Assemblea ha l'autonomia funzionale, organizzativa, finanziaria e contabile necessaria al libero esercizio delle sue funzioni. La sua attività è disciplinata, per ciò che riguarda il funzionamento, l'organizzazione, l'amministrazione, la contabilità e il personale, da Regolamenti interni, in armonia con la legislazione vigente, in piena ed assoluta autonomia.</p> <p>4. L'Assemblea adotta i propri Regolamenti e le loro modifiche a maggioranza assoluta dei suoi componenti. I Regolamenti sono emanati con decreto del Presidente dell'Assemblea.</p> <p>5. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide se è presente la maggioranza dei componenti e se sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo i casi in cui è prescritta una maggioranza qualificata.</p>	<p>Delib. Assemblea Legislativa, 28 novembre 2007, n. 143 - Regolamento Interno dell'Assemblea Legislativa dell'Emilia-Romagna s.m.i.</p> <p style="text-align: center;">Art. 10</p> <p>Attribuzioni del Presidente dell'Assemblea legislativa</p> <p>1. Il Presidente rappresenta l'Assemblea e ne è l'oratore ufficiale.</p> <p>2. Il Presidente tutela le prerogative dei consiglieri e la garanzia effettiva delle loro funzioni secondo quanto previsto dall'articolo 30 dello statuto; assicura il buon andamento dei lavori dell'Assemblea facendo osservare il regolamento; dirige la discussione e concede la facoltà di parlare nel rispetto dei tempi previsti per la durata di ciascun intervento; stabilisce l'ordine delle votazioni e ne proclama i risultati.</p> <p>3. Il Presidente informa il Presidente del Consiglio delle autonomie locali (CAL) dell'avvenuta iscrizione all'ordine del giorno dell'Assemblea legislativa dei progetti di legge e di ogni altro atto sottoposto al parere consultivo del CAL; cura i rapporti con il Presidente del CAL per il corretto svolgimento del procedimento legislativo e per il rispetto dei tempi e dei poteri consultivi riconosciuti al CAL dallo statuto e dalla legge istitutiva.</p> <p>4. Spettano altresì al Presidente:</p> <p>a) la convocazione e la direzione dei lavori dell'Assemblea;</p> <p>b) l'iscrizione all'ordine del giorno generale dell'Assemblea, la trasmissione ai consiglieri, alle commissioni ed alla Giunta dei progetti di legge, dei progetti di regolamento, delle proposte di</p>

		<p>legge alle Camere, delle proposte di provvedimenti amministrativi e di altri atti di competenza dell'Assemblea a lui presentati;</p> <p>c) l'emanazione con decreto dei regolamenti interni dell'Assemblea di cui all'articolo 27, comma 4, dello statuto;</p> <p>d) la trasmissione della richiesta di parere di conformità alla Consulta di garanzia statutaria di progetti di legge e di regolamento ai sensi dell'articolo 55;</p> <p>e) la convocazione e la direzione dei lavori dell'Ufficio di presidenza;</p> <p>f) la convocazione e la direzione dei lavori della Conferenza dei presidenti di gruppo;</p> <p>g) ogni altro adempimento previsto dallo statuto o da altre norme.</p> <p>5. Il Presidente assegna, così come previsto dall'articolo 24, alle commissioni permanenti competenti per materia - referenti, consultive - o a commissioni speciali i progetti di legge e in genere gli oggetti sui quali le commissioni sono chiamate a pronunciarsi e ne dà comunicazione ai consiglieri e alla Giunta. Può inoltre inviare alle commissioni relazioni, documenti e atti pervenuti all'Assemblea riguardanti le materie di loro competenza.</p> <p>6. Il Presidente può delegare, permanentemente o transitoriamente, l'esercizio delle sue attribuzioni ad altri componenti dell'Ufficio di presidenza dandone comunicazione all'Assemblea.</p>
	<p style="text-align: center;">Art. 35</p> <p style="text-align: center;">Funzioni dell'Ufficio di Presidenza</p> <p>1. L'Ufficio di Presidenza coadiuva il Presidente dell'Assemblea legislativa nell'esercizio dell'autonomia organizzativa, funzionale, finanziaria e contabile dell'Assemblea, secondo modalità previste dal Regolamento.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 14</p> <p>Attribuzioni e funzionamento dell'Ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa</p> <p>1. L'Ufficio di presidenza come organo collegiale:</p> <p>a) delibera in ordine all'amministrazione e alla contabilità interna;</p> <p>b) determina, secondo le leggi regionali, gli indirizzi in materia di organizzazione e gestione del personale dell'Assemblea;</p> <p>c) promuove, programma e coordina le iniziative di comunicazione e di informazione riguardanti l'attività dell'Assemblea;</p> <p>d) promuove le attività di consultazione, di studio ed organizzative necessarie per lo svolgimento delle funzioni assembleari;</p> <p>e) coordina i lavori delle commissioni ed assicura personale, mezzi, e quant'altro occorre, per il loro funzionamento;</p> <p>f) provvede alle necessità dei gruppi assembleari, ai sensi dell'articolo 35, comma 4, dello statuto e delle leggi regionali in materia;</p> <p>g) provvede a trasmettere ai consiglieri copia dei provvedimenti da esso adottati, nonché l'elenco degli atti indicati nell'articolo 39, comma 5;</p> <p>h) riceve le proposte da sottoporre all'esame dell'Assemblea e le osservazioni su di esse presentate da enti e organizzazioni;</p>

		<p>i) programma, ai sensi degli articoli 16 e 18, i lavori dell'Assemblea e a tal fine tiene i rapporti con l'Ufficio di presidenza del CAL;</p> <p>j) regola le condizioni e modalità per l'ammissione di estranei all'Aula assembleare;</p> <p>k) forma, sentiti i gruppi assembleari, le delegazioni dell'Assemblea;</p> <p>l) esercita ogni altra attribuzione demandatagli dallo statuto o da altre norme.</p> <p>2. L'Ufficio di presidenza, con propria deliberazione, può delegare a componenti dell'Ufficio stesso l'esercizio dei compiti preparatori ed esecutivi relativamente alle attribuzioni di cui al comma 1.</p> <p>3. L'Ufficio di presidenza delibera con l'intervento della maggioranza dei suoi componenti ed a maggioranza dei presenti.</p> <p>4. Le dimissioni del Presidente, di altri componenti dell'Ufficio di presidenza o dell'intero Ufficio, sono sottoposte per la presa d'atto all'Assemblea convocata appositamente, se necessario, entro dieci giorni dalla presentazione. Nella stessa seduta l'Assemblea procede alle votazioni per le surrogazioni o l'integrale rinnovo. I dimissionari esercitano le loro funzioni fino alla surrogazione o alle nuove elezioni.</p>
<p>Lazio</p>	<p>Legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 - “Nuovo Statuto della regione Lazio s.m.i.</p> <p style="text-align: center;">Art. 22 (Ufficio di presidenza)</p> <p>1. L'Ufficio di presidenza predispone il bilancio preventivo ed il conto consuntivo del Consiglio regionale ed esercita funzioni inerenti all'autonomia organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile del Consiglio, secondo quanto stabilito dallo Statuto, dalla legge regionale e dai regolamenti interni.</p> <p>2. L'Ufficio di presidenza assicura ai gruppi consiliari le risorse necessarie per un libero ed efficace svolgimento delle loro funzioni e dispone l'assegnazione di risorse aggiuntive in misura proporzionale alla presenza femminile nei gruppi stessi, con le modalità stabilite dal regolamento dei lavori del Consiglio. Garantisce e tutela le prerogative e l'esercizio dei diritti dei consiglieri ed assicura l'adeguatezza delle strutture e dei servizi alle funzioni del Consiglio. Esercita ogni altro compito attribuito dallo Statuto, dalla legge regionale e dai regolamenti interni.</p>	<p>Delib.C.R. 4 luglio 2001, n. 62 - Modifiche alla Delib.C.R. 16 maggio 1973, n. 198 concernente Regolamento del Consiglio regionale. Testo coordinato. s.m.i.</p> <p style="text-align: center;">Art. 4 (Presidente del Consiglio)</p> <p>1. Il Presidente del Consiglio rappresenta il Consiglio e assicura il buon andamento dei suoi lavori nonché dell'amministrazione interna, facendo osservare il regolamento e sovrintendendo all'attività di tutti i suoi organi.</p> <p>2. In applicazione delle norme del regolamento, il Presidente del Consiglio convoca l'Aula, concede la facoltà di parlare, dirige e modera la discussione, mantiene l'ordine, pone le questioni, chiarisce il significato delle votazioni, ne stabilisce l'ordine e ne annuncia il risultato.</p> <p>3. Spettano, altresì, al Presidente del Consiglio:</p> <p>a) l'iscrizione all'ordine del giorno dell'Aula degli argomenti da discutere, sentita la Conferenza dei Presidenti di gruppo;</p> <p>b) l'invio al Commissario di Governo, per il visto, delle leggi deliberate dal Consiglio;</p> <p>c) la convocazione e la direzione dei lavori dell'Ufficio di Presidenza;</p> <p>d) la convocazione e la direzione dei lavori della Conferenza dei Presidenti dei gruppi;</p> <p>e) l'iniziativa delle attività di informazione, di consultazione, di studio e di organizzazione necessarie per favorire lo svolgimento delle</p>

		<p>funzioni del Consiglio;</p> <p>f) la decisione sulla ricevibilità formale dei testi legislativi ed amministrativi, delle mozioni e delle altre proposte presentate al Consiglio;</p> <p>g) l'assegnazione alle Commissioni competenti per materia, sulla base di un giudizio di prevalenza, dei provvedimenti sui quali esse devono riferire;</p> <p>h) il coordinamento dei lavori delle Commissioni, anche avvalendosi della Conferenza dei Presidenti delle commissioni.</p> <p>4. Il Presidente del Consiglio esercita altresì tutte le altre funzioni demandategli dallo Statuto, dalle leggi e dai regolamenti.</p>
	<p style="text-align: center;">Art. 25 (Regolamenti interni)</p> <p>1. Il regolamento dei lavori del Consiglio regionale è adottato e modificato con la maggioranza dei tre quinti dei componenti del Consiglio. Qualora in due votazioni consecutive non sia raggiunta la maggioranza dei tre quinti, dalla terza votazione, che ha luogo non prima di quindici giorni dalla precedente, è sufficiente la maggioranza dei componenti del Consiglio.</p> <p>2. Il regolamento dei lavori del Consiglio determina, nel rispetto dello Statuto, l'organizzazione e le modalità di funzionamento del Consiglio e dei suoi organi interni ed assicura l'effettivo esercizio delle prerogative dei consiglieri e dei diritti dell'opposizione.</p> <p>3. Il regolamento dei lavori del Consiglio disciplina in ogni caso:</p> <p>a) le funzioni del Presidente del Consiglio e dell'Ufficio di presidenza;</p> <p>b) la Giunta delle elezioni e la Giunta per il regolamento;</p> <p>c) il numero, le competenze, l'organizzazione ed il funzionamento delle commissioni permanenti;</p> <p>d) le modalità di svolgimento dei lavori dell'Assemblea e delle commissioni;</p> <p>e) le modalità di costituzione, funzionamento ed organizzazione dei gruppi consiliari;</p> <p>f) l'attribuzione all'opposizione della presidenza degli organi consiliari di controllo e di vigilanza.</p> <p>5. Il regolamento di contabilità e gli altri regolamenti interni sono approvati a maggioranza dei componenti del Consiglio.</p> <p style="text-align: center;">Art. 53 (Organizzazione e personale)</p> <p>1. L'organizzazione delle strutture regionali è stabilita, nel rispetto di norme generali dettate dalla legge regionale, fatto salvo il potere organizzativo dei dirigenti, con regolamenti di organizzazione adottati dalla Giunta regionale e dall'Ufficio di presidenza, nell'ambito delle rispettive competenze.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 7 (Ufficio di Presidenza)</p> <p>1. Il Presidente del Consiglio convoca l'Ufficio di Presidenza e ne forma l'ordine del giorno.</p> <p>2. L'Ufficio di Presidenza:</p> <p>a) predispone il progetto di bilancio preventivo del Consiglio, in applicazione dell'autonomia contabile stabilita dall'articolo 11 dello Statuto, comprendente le spese necessarie per il funzionamento del Consiglio e lo trasmette alla Giunta regionale, dopo l'approvazione dell'Aula, per l'iscrizione nel bilancio preventivo della Regione;</p> <p>b) fornisce direttive sulle modalità dei contratti relativi ai servizi del Consiglio sulla base del regolamento di contabilità e nei limiti di quanto previsto dalla normativa vigente;</p> <p>c) predispone il conto consuntivo annuale dei fondi stanziati e lo trasmette all'Aula per l'approvazione, previo esame della competente Commissione consiliare;</p> <p>d) delibera sullo storno dei fondi da un articolo all'altro dello stesso capitolo del bilancio del Consiglio;</p> <p>e) delibera gli atti di organizzazione delle strutture del Consiglio nei limiti di quanto previsto dalle leggi vigenti ed assegna gli obiettivi alle strutture stesse;</p> <p>f) promuove conferenze, convegni, consultazioni, studi, ricerche ed indagini conoscitive finalizzate all'attività del Consiglio;</p> <p>g) assicura l'assistenza tecnica e finanziaria ai gruppi consiliari, ai sensi dell'articolo 17, secondo comma, dello Statuto.</p> <p>3. L'Ufficio di Presidenza esercita, altresì, tutte le altre funzioni demandategli dallo Statuto, dalle leggi e dai regolamenti.</p> <p>3-bis. La pubblicità dei lavori dell'Ufficio di Presidenza è assicurata mediante:</p> <p>a) la preventiva distribuzione ai Presidenti dei gruppi consiliari dell'ordine del giorno delle sedute;</p> <p>b) la comunicazione ai Presidenti dei gruppi consiliari dei provvedimenti adottati;</p>

		c) la diffusione, con pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione e per via telematica, degli atti di interesse generale
Liguria	<p>Legge statutaria 3 maggio 2005, n. 1 - (Statuto della Regione Liguria) s.m.i.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 16 (Funzioni dell'Assemblea Legislativa)</p> <p>2. L'Assemblea Legislativa ha autonomia funzionale, organizzativa, gestionale, finanziaria e di bilancio, contabile e patrimoniale, amministrativa, negoziale e contrattuale.</p> <p>3. L'Assemblea Legislativa, in particolare:</p> <p>e) approva il proprio bilancio e lo gestisce secondo le modalità previste dal regolamento di contabilità;</p> <p>f) determina autonomamente le proprie strutture, i propri organici, lo stato del personale assegnato al ruolo autonomo consiliare, nonché le norme di organizzazione interna;</p> <p>g) esercita le altre funzioni attribuite dallo Statuto e dalle leggi.</p> <hr/> <p style="text-align: center;">Articolo 18 (Regolamento Interno)</p> <p>1. L'Assemblea Legislativa disciplina, con Regolamento approvato e modificato a maggioranza assoluta dei suoi componenti, l'esercizio delle funzioni ad esso attribuite, la programmazione dei lavori, nonché la propria organizzazione interna.</p> <hr/> <p style="text-align: center;">Articolo 20 (Funzioni del Presidente dell'Assemblea Legislativa)</p> <p>1. Il Presidente dell'Assemblea Legislativa rappresenta l'Assemblea Legislativa, la convoca e la presiede, ne è l'oratore ufficiale e ne dirige i lavori secondo le modalità stabilite dal Regolamento Interno. Garantisce le prerogative e i diritti dei Consiglieri, assicura il rispetto dei diritti delle minoranze.</p> <p>2. Il Presidente, inoltre:</p> <p>b) svolge le altre funzioni assegnate dallo Statuto, dalla legge e dal Regolamento Interno.</p>	<p>Delib. Assemblea legislativa 9 giugno 2006, n. 18 - Regolamento Interno del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria s.m.i.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 6 Presidente del Consiglio.</p> <p>1. Il Presidente del Consiglio regionale rappresenta l'Assemblea, la presiede, ne è l'oratore ufficiale e assicura il buon andamento dei suoi lavori, facendo osservare il regolamento interno.</p> <p>2. Il Presidente convoca il Consiglio, dirama l'ordine del giorno, dà la parola, dirige e modera la discussione, mantiene l'ordine, pone le questioni, stabilisce l'ordine delle votazioni, chiarisce il significato del voto e ne proclama il risultato.</p> <p>3. Il Presidente ha il potere di rappresentanza esterna con riferimento all'autonomia funzionale, finanziaria, contabile e di organizzazione del Consiglio e delle sue articolazioni.</p> <p>4. Il Presidente garantisce e tutela le prerogative e i diritti dei Consiglieri e assicura il rispetto dei diritti delle minoranze.</p> <p>5. Il Presidente esercita le attribuzioni conferitegli, oltre che dallo Statuto e dal presente regolamento, da leggi e regolamenti regionali e, in particolare:</p> <p>a) convoca, fissandone l'ordine del giorno, e presiede l'Ufficio di Presidenza, l'Ufficio di Presidenza Integrato, la Conferenza dei Capigruppo, la Giunta per il regolamento; sovrintende, inoltre, all'esecuzione dei provvedimenti e delle determinazioni di tali organismi;</p> <p>b) risolve le questioni interpretative del regolamento interno e gli eventuali conflitti di competenza insorti tra le Commissioni;</p> <p>c) esercita le funzioni conferitegli dal regolamento regionale in materia di contabilità del Consiglio regionale;</p> <p>d) riceve i progetti di legge, di regolamento e di provvedimento amministrativo, nonché le interrogazioni, le interpellanze, le mozioni, le petizioni e le istanze di cui agli articoli 12, 33 e 34 dello Statuto e provvede agli adempimenti conseguenti;</p> <p>d-bis) scioglie il Consiglio regionale in caso di approvazione della mozione di sfiducia di cui all'articolo 43 dello Statuto e in caso di annullamento delle elezioni, e ne dà comunicazione al rappresentante dello Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie.</p>
	<p style="text-align: center;">Articolo 70 (Organizzazione degli uffici)</p> <p>1. La legge regionale e i regolamenti di organizzazione dell'Assemblea Legislativa e</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 9 Funzioni dell'Ufficio di Presidenza.</p> <p>1. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 21 dello Statuto, coadiuva il</p>

	<p>della Giunta dettano le norme relative all'organizzazione degli uffici, alla ripartizione delle competenze e alle regole di funzionamento dell'amministrazione.</p>	<p>Presidente nella direzione dell'attività del Consiglio regionale e nello svolgimento delle sue funzioni di garanzia e tutela delle prerogative e dei diritti dei Consiglieri.</p> <p>2. Esercita le altre funzioni attribuitegli dallo Statuto, dalle leggi regionali e dal presente regolamento e, in particolare:</p> <p>a) approva il regolamento di organizzazione di cui all'articolo 70 dello Statuto e delibera i provvedimenti di sua competenza relativi al personale assegnato al ruolo autonomo consiliare;</p> <p>b) gestisce l'autonomia funzionale del Consiglio e l'autonomia contabile e a tal fine approva il regolamento di contabilità; dispone, avvalendosi dei fondi stanziati nell'apposito capitolo del bilancio consiliare, lo svolgimento di convegni, indagini conoscitive, studi, ricerche;</p> <p>c) promuove le iniziative di informazione, di partecipazione, di consultazione necessarie per favorire lo svolgimento delle funzioni degli organi consiliari e delibera a tale scopo sugli incarichi previsti dall'articolo 26, comma 5, dello Statuto, su richiesta delle Commissioni consiliari;</p> <p>d) delibera l'assegnazione ai Gruppi consiliari dei contributi finanziari spettanti ai sensi della legge regionale e degli altri mezzi per il loro funzionamento previsti dall'articolo 13 del presente regolamento;</p> <p>e) nomina, in base alle designazioni dei Gruppi consiliari, le delegazioni ufficiali del Consiglio garantendo, comunque, la presenza della minoranza;</p> <p>f) adotta le deliberazioni attribuite alla sua competenza dalle leggi e regolamenti regionali riguardanti le indennità dei Consiglieri.</p>
<p>Lombardia</p>	<p>Legge Regionale Statutaria 30 agosto 2008 , n. 1 - Statuto d'autonomia della Lombardia s.m.i.</p> <p style="text-align: center;">Art. 14 (Funzioni del Consiglio regionale)</p> <p>1. Il Consiglio regionale esercita la funzione legislativa attribuita dalla Costituzione alla Regione, concorre alla determinazione dell'indirizzo politico regionale ed esplica le funzioni di controllo sull'attività della Giunta, nonché ogni altra funzione conferitagli da norme costituzionali, statutarie e da leggi dello Stato e della Regione.</p> <p>2. Il Consiglio esercita altresì la funzione di controllo sull'attuazione delle leggi e di valutazione degli effetti delle politiche regionali.</p> <p>3. Spetta al Consiglio in particolare:</p> <p>a) approvare il regolamento generale e il regolamento contabile del Consiglio;</p> <p>o) approvare i regolamenti ai sensi del Titolo III, Capo IV;</p>	<p>Delib.C.R. 9 giugno 2009, n. VIII/840 - Regolamento generale del Consiglio regionale. s.m.i.</p> <p style="text-align: center;">Art. 14 (Presidente)</p> <p>1. Il Presidente rappresenta il Consiglio regionale, ne tutela le funzioni e le prerogative, sovrintende ai lavori assicurandone il buon andamento, fa osservare il regolamento.</p> <p>2. Il Presidente tiene i rapporti con il Presidente della Regione, i presidenti dei gruppi consiliari, delle commissioni e degli altri organismi previsti dallo Statuto e dal regolamento.</p> <p>3. Il Presidente:</p> <p>a) convoca il Consiglio, stabilisce l'ordine del giorno delle singole sedute conformemente al programma e al calendario approvati ai sensi dell'articolo 23, dirige i lavori consiliari e ne garantisce l'ordine a norma degli articoli 64, 65 e 66, modera la discussione, dispone l'ordine delle votazioni e ne annuncia il risultato, risolve le questioni interpretative del regolamento sorte in</p>

		<p>corso di seduta;</p> <p>b) convoca e presiede l'Ufficio di presidenza e la Conferenza dei presidenti dei gruppi di cui all'articolo 17, comma 3, dello Statuto;</p> <p>c) decide sulla ricevibilità nonché sulla ammissibilità dei testi nei casi previsti dal presente regolamento;</p> <p>d) dispone in ordine alle spese di rappresentanza secondo le norme del regolamento contabile;</p> <p>e) esercita le altre funzioni demandategli dallo Statuto, dalle leggi e dai regolamenti.</p> <p>4. Il Presidente assume le opportune iniziative per assicurare una equilibrata rappresentanza di genere nelle commissioni consiliari, nelle giunte e nei comitati.</p>
	<p style="text-align: center;">Art. 16 (Ufficio di presidenza)</p> <p>1. L'Ufficio di presidenza è composto dal Presidente del Consiglio regionale, da due Vice Presidenti e da due Segretari eletti dal Consiglio a scrutinio segreto e con voto limitato in modo che siano rappresentate le minoranze. Le modalità di elezione sono disciplinate dal regolamento generale.</p> <p>3. L'Ufficio di presidenza garantisce e tutela le prerogative e i diritti dei consiglieri, assicura il rispetto dei diritti delle minoranze, assegna ai gruppi consiliari i mezzi necessari per l'espletamento delle loro funzioni ed esercita le altre funzioni previste dallo Statuto e dal regolamento generale.</p> <hr/> <p style="text-align: center;">Art. 22 (Autonomia del Consiglio regionale)</p> <p>1. A garanzia delle sue funzioni il Consiglio regionale ha autonomia di bilancio, amministrativa, contabile, patrimoniale, funzionale e organizzativa.</p> <p>2. Il Consiglio approva il proprio bilancio di previsione, le relative variazioni e il conto consuntivo secondo le procedure previste dal regolamento contabile.</p> <hr/> <p style="text-align: center;">Art. 33 (Regolamento generale del Consiglio regionale)</p> <p>1. Spetta al regolamento generale la disciplina dell'organizzazione, del funzionamento e dei procedimenti del Consiglio regionale.</p> <p>2. Il regolamento generale disciplina le attività del Consiglio regionale nel rispetto delle prerogative delle minoranze, avendo particolare riguardo alla programmazione dei lavori consiliari.</p> <p>3. Il regolamento generale è approvato dal Consiglio regionale a maggioranza dei componenti nella votazione finale.</p> <p>4. Il regolamento generale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo, salvo</p>	<p style="text-align: center;">Art. 17 (Funzioni dell'Ufficio di presidenza)</p> <p>1. L'Ufficio di presidenza esercita le funzioni previste dall'articolo 16, comma 3, dello Statuto e coadiuva il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni.</p> <p>2. L'Ufficio di presidenza:</p> <p>a) delibera la proposta di bilancio preventivo e di conto consuntivo del Consiglio regionale ed esercita le altre funzioni stabilite dal regolamento di contabilità;</p> <p>b) sovrintende al funzionamento delle strutture organizzative del Consiglio e delibera i provvedimenti riguardanti il personale nei casi previsti dalla legge;</p> <p>c) promuove, coordina e programma le iniziative di comunicazione istituzionale e di informazione relative alle attività del Consiglio;</p> <p>d) garantisce l'esercizio delle funzioni di controllo di cui agli articoli 14, comma 1, e 18, comma 4, dello Statuto;</p> <p>e) assicura i mezzi necessari al funzionamento delle commissioni, delle giunte e dei comitati;</p> <p>f) assume le iniziative necessarie per promuovere la qualità tecnico-giuridica dei testi normativi;</p> <p>g) delibera in ordine alle missioni istituzionali e alla composizione delle delegazioni consiliari;</p> <p>h) disciplina l'accesso all'aula e alle sue pertinenze;</p> <p>h bis) adotta i provvedimenti sanzionatori nei confronti dei consiglieri regionali nei casi previsti dall'articolo 64, comma 5;</p> <p>i) esercita le altre funzioni ad esso demandate dallo Statuto, dalle leggi e dai regolamenti.</p> <p>3. In caso di elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale l'Ufficio di presidenza esercita le proprie funzioni fino alla prima seduta del nuovo Consiglio.</p>

	che sia stabilito un termine diverso.	
Marche	<p>Legge Statutaria 8 marzo 2005, n. 1 - Statuto della Regione Marche</p> <p>s.m.i.</p> <p style="text-align: center;">Art. 11</p> <p style="text-align: center;">(Il Consiglio regionale - Assemblea legislativa delle Marche)</p> <p>3. Le attività del Consiglio e dei suoi organi interni sono disciplinate dal regolamento interno.</p>	<p>Delib. Assemblea legislativa regionale 4 luglio 2017 n. 56 - Regolamento interno di organizzazione e funzionamento dell'Assemblea legislativa regionale delle Marche.</p> <p>s.m.i.</p> <p style="text-align: center;">Art. 12</p> <p style="text-align: center;">(Attribuzioni del Presidente dell'Assemblea)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Il Presidente rappresenta l'Assemblea. 2. Tutela le prerogative dei consiglieri regionali e garantisce l'esercizio effettivo delle loro funzioni. Garantisce il rispetto delle norme del regolamento interno e decide sulle questioni relative alla sua interpretazione, sottoponendole al parere della Giunta per il regolamento. Esercita le funzioni attribuitegli dai regolamenti interni approvati dall'Assemblea o dall'Ufficio di presidenza. Emanava i regolamenti interni deliberati dall'Ufficio di presidenza. 3. Il Presidente, secondo le norme del regolamento interno, sovrintende alla programmazione dei lavori dell'Assemblea e delle Commissioni; convoca e presiede l'Assemblea, dirige e modera la discussione, mantiene l'ordine, dà e toglie la parola, pone le questioni, stabilisce l'ordine delle votazioni, chiarisce il significato del voto e ne annuncia il risultato. Dichiara, altresì, l'inammissibilità e l'improcedibilità delle proposte degli atti di competenza assembleare. 4. Convoca, fissandone l'ordine del giorno, e presiede l'Ufficio di presidenza, ne coordina le funzioni e ne attua le deliberazioni. 5. Convoca e presiede la Conferenza dei presidenti dei gruppi, ne indirizza e coordina i lavori e provvede all'esecuzione delle decisioni assunte. 6. Cura le relazioni dell'Assemblea con le istituzioni e gli organismi esterni regionali, nazionali ed internazionali. Rappresenta l'Assemblea in giudizio per la tutela delle prerogative dei consiglieri regionali e per tutti gli atti rientranti nell'autonomia funzionale, organizzativa, finanziaria e contabile dell'Assemblea; esercita le altre funzioni ad esso attribuite dallo Statuto, dalle leggi e dal presente regolamento interno. 7. Delega un Vicepresidente a sostituirlo in caso di assenza o di impedimento. In caso di assenza o impedimento di entrambi i Vicepresidenti, può delegare le funzioni di rappresentanza esterna ai Consiglieri segretari e, in caso di loro impedimento, ad altri consiglieri. 8. Dispone in ordine alle spese di rappresentanza e al relativo fondo secondo i criteri stabiliti dall'Ufficio di presidenza. 9. Promuove le intese tra Giunta e Assemblea previste dalle leggi o da atti di indirizzo politico. 10. Sentita la Conferenza dei presidenti dei gruppi, chiede al Presidente della Giunta la presentazione

		<p>del rapporto sullo stato di attuazione del programma di governo e delle politiche regionali nelle modalità fissate all'articolo 124.</p> <p>11. Dichiaro lo stato di impedimento permanente del Presidente della Regione, accertato nelle forme e modalità disciplinate dalla legge. Dichiaro altresì lo scioglimento dell'Assemblea nelle ipotesi di morte, dimissioni o impedimento permanente dello stesso ovvero di approvazione della mozione di sfiducia nei suoi confronti e di dimissioni contestuali della maggioranza dei consiglieri regionali.</p>
	<p style="text-align: center;">Art. 15 (Ufficio di presidenza)</p> <p>1. L'Ufficio di presidenza coadiuva il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni e svolge gli altri compiti attribuiti dal regolamento interno.</p> <hr/> <p style="text-align: center;">Art. 19 (Regolamenti interni)</p> <p>1. Il Consiglio regionale approva a maggioranza assoluta dei componenti il regolamento interno di organizzazione e funzionamento ed il regolamento interno di amministrazione e contabilità.</p> <p>2. Il regolamento interno di organizzazione e funzionamento in particolare disciplina:</p> <p>a) le attribuzioni del Presidente e dell'Ufficio di presidenza;</p> <p>b) la convalida dei consiglieri eletti e le procedure per la verifica delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità in armonia con le leggi statali e regionali;</p> <p>c) la convocazione e le modalità di svolgimento dei lavori del Consiglio;</p> <p>d) la costituzione e il funzionamento dei gruppi consiliari;</p> <p>e) la costituzione e il funzionamento delle commissioni e degli altri organi interni;</p> <p>f) le procedure per l'esame e l'approvazione degli atti di competenza del Consiglio;</p> <p>g) le forme di garanzia per le minoranze consiliari ai fini della loro partecipazione all'attività del Consiglio e dello svolgimento delle funzioni di vigilanza e controllo;</p> <p>h) le forme di consultazione dei rappresentanti delle istituzioni e della società marchigiana.</p> <p>3. Il regolamento interno di amministrazione e contabilità è adottato in conformità ai principi stabiliti dal presente Statuto e dalle leggi vigenti.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 15 (Attribuzioni e funzionamento dell'Ufficio di presidenza)</p> <p>1. L'Ufficio di presidenza coadiuva il Presidente nelle sue funzioni e, nell'ambito dell'autonomia funzionale, organizzativa, finanziaria e contabile dell'Assemblea, esercita le seguenti funzioni:</p> <p>a) approva la proposta del regolamento interno per l'amministrazione e la contabilità dell'Assemblea e, dopo aver acquisito su di essa il parere della Conferenza dei presidenti dei gruppi, la sottopone all'approvazione dell'Assemblea;</p> <p>b) approva annualmente la proposta di bilancio di previsione finanziario dell'Assemblea e del rendiconto dell'anno precedente, sentito il parere della Conferenza dei presidenti dei gruppi, e stabilisce la destinazione dei fondi del bilancio assembleare secondo le norme delle leggi statali e regionali e del regolamento interno per l'amministrazione e la contabilità;</p> <p>c) stabilisce la composizione delle Commissioni assembleari permanenti ed assicura ad esse personale, mezzi e quant'altro necessario per l'adempimento delle loro funzioni; delibera altresì in ordine alle richieste delle Commissioni che comportino oneri a carico del bilancio dell'Assemblea;</p> <p>d) delibera l'assegnazione ai Gruppi delle risorse umane e strumentali, sulla base di quanto previsto dalla legislazione vigente;</p> <p>e) approva i regolamenti interni non demandati dallo Statuto all'approvazione dell'Assemblea. In particolare disciplina l'assetto degli uffici e l'amministrazione del personale, il funzionamento delle strutture e in genere ogni aspetto dell'autonomia assembleare che richieda una normazione di carattere generale;</p> <p>f) autorizza indagini conoscitive, studi e ricerche in ordine a tematiche d'interesse per l'attività della Regione. Qualora si renda necessario il ricorso a consulenze tecnicoprofessionali qualificate o specializzate, anche su richiesta delle Commissioni permanenti o del Comitato per il controllo e la valutazione delle politiche, previa informazione all'Assemblea, può affidare incarichi di studio, ricerca, collaborazione autonoma e coordinata, ad istituti, enti, professionisti o ad</p>

		<p>esperti esterni dotati di specifica competenza, secondo le modalità previste dalla legislazione vigente;</p> <p>g) nomina, in base alle designazioni dei Gruppi, le delegazioni ufficiali dell'Assemblea garantendo comunque la presenza delle minoranze;</p> <p>h) decide su tutte le questioni che ad esso siano deferite dal Presidente ed esercita tutte le altre funzioni demandategli dallo Statuto, dalle leggi regionali, dai regolamenti interni e dal presente regolamento interno.</p> <p>Omissis</p>
<p>Piemonte</p>	<p>Legge regionale statutaria 4 marzo 2005, n. 1 - Statuto della Regione Piemonte s.m.i.</p> <p style="text-align: center;">Art. 23</p> <p style="text-align: center;">Presidente del Consiglio regionale.</p> <p>1. Il Presidente rappresenta il Consiglio regionale, lo convoca, lo presiede, ne dirige i lavori ed esercita le funzioni secondo le modalità stabilite dalle leggi, dallo Statuto e dal regolamento.</p>	<p>Delib. C.R. 24 luglio 2009, n. 269 – 33786</p> <p>Regolamento interno del Consiglio regionale del Piemonte.</p> <p>s.m.i.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 6</p> <p style="text-align: center;">Il Presidente del Consiglio.</p> <p>1. Il Presidente rappresenta il Consiglio regionale, cura i rapporti con gli altri Consigli regionali e le assemblee parlamentari nazionali ed europee, sovrintende all'attività degli organi consiliari, facendo osservare il Regolamento.</p> <p>2. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio, dirige e modera la discussione e, ove occorra, ne riassume i termini allo scopo di consentire al Consiglio di adempiere ai compiti demandatigli dalla Costituzione, dalle leggi dello Stato e dallo Statuto della Regione entro i termini stabiliti, di porre la Giunta nella condizione di svolgere il suo programma politico-legislativo e la sua azione amministrativa nonché di consentire alle opposizioni di esprimere le ragioni del proprio dissenso e di illustrare i loro programmi alternativi.</p> <p>3. Il Presidente assicura l'ordinato svolgimento delle adunanze, concede la facoltà di parlare, ha cura che gli oratori possano parlare indisturbati, richiama all'argomento o ai limiti di tempo stabiliti dal Regolamento l'oratore che se ne discosti e garantisce a tutti i Consiglieri la possibilità di esporre le proprie considerazioni ed opinioni.</p> <p>4. Il Presidente pone le questioni, stabilisce l'ordine delle votazioni, chiarisce, se occorre, il significato del voto e ne annuncia il risultato. Decide, in via definitiva, ogni controversia inerente l'applicazione del Regolamento sentita, se occorre, la Giunta per il Regolamento, fatto salvo quanto previsto all'articolo 35, comma 2 dello Statuto.</p> <p>5. Il Presidente giudica sulla ricevibilità formale dei testi dei progetti di legge ai sensi dell'articolo 82, comma 4, delle mozioni e delle altre proposte fatte al Consiglio, riferendo al Consiglio regionale.</p> <p>6. Il Presidente trasmette gli ordini del giorno, i voti e le pronunce del Consiglio regionale secondo le indicazioni del Consiglio stesso.</p> <p>7. Il Presidente sovrintende alle funzioni</p>

		<p>dell'Ufficio di Presidenza.</p> <p>8. Il Presidente ha il potere di rappresentanza esterna con riferimento all'autonomia funzionale, finanziaria, contabile e di organizzazione del Consiglio.</p> <p>9. Il Presidente può designare singoli Consiglieri a rappresentarlo in pubbliche manifestazioni, ove siano indisponibili componenti dell'Ufficio di Presidenza o lo consiglino particolari ragioni di luogo e di materia. Nelle designazioni dovrà tener conto della presenza delle opposizioni.</p>
		<p style="text-align: center;">Articolo 10</p> <p style="text-align: center;">Attribuzioni dell'Ufficio di Presidenza.</p> <p>1. L'Ufficio di Presidenza:</p> <p>a) esercita le funzioni in materia di personale di cui all'articolo 11;</p> <p>b) tutela le prerogative ed assicura l'esercizio dei diritti dei Consiglieri;</p> <p>c) coordina il funzionamento delle Commissioni, anche in attuazione di quanto previsto dall'articolo 13;</p> <p>d) provvede alle necessità dei Gruppi consiliari nell'ambito di quanto stabilito dalla legge;</p> <p>e) giudica sull'ammissibilità e ricevibilità formale delle proposte di iniziativa popolare e degli Enti locali ed esercita i poteri assegnatigli dalla legge in materia di referendum;</p> <p>f) predispone, secondo la legge regionale di contabilità, il bilancio annuale di previsione del Consiglio, l'assestamento e il rendiconto dell'esercizio e li sottopone al Consiglio stesso per l'approvazione, previo esame della Commissione consiliare competente; al bilancio annuale è allegato il bilancio pluriennale del Consiglio;</p> <p>g) nomina le delegazioni consiliari, di norma secondo la proporzione dei Gruppi consiliari. Qualora le delegazioni siano formate da più Consiglieri garantisce, ove possibile, la presenza delle opposizioni;</p> <p>h) esercita le funzioni in materia contabile secondo quanto previsto dalla legge regionale di contabilità e dal Regolamento per l'autonomia funzionale e contabile del Consiglio regionale;</p> <p>i) adotta le norme e stabilisce le misure necessarie a garantire l'ordine e la sicurezza nelle sedi consiliari;</p> <p>j) delibera il conferimento di incarichi e consulenze per gli organi e organismi consiliari su loro proposta;</p> <p>k) promuove ed organizza convegni, indagini conoscitive, studi e ricerche di interesse per il Consiglio;</p> <p>l) esercita tutte le altre competenze assegnate dallo Statuto, dalle leggi, dalle deliberazioni del Consiglio e dal Regolamento;</p> <p>m) si pronuncia sulle controversie relative alla costituzione dei Gruppi consiliari, salvo quanto</p>

		previsto dall'articolo 15, comma 8.
Puglia	<p>L.R. 12 maggio 2004, n. 7 - Statuto della Regione Puglia</p> <p style="text-align: center;">Art. 23 (Autonomia del Consiglio regionale)</p> <p>3. Lo stato giuridico e il trattamento economico del personale del Consiglio regionale sono disciplinati con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza, secondo i contratti collettivi di lavoro.</p>	<p>Delib.C.R. 22 dicembre 1988, n. 951 - Regolamento interno del Consiglio regionale s.m.i.</p> <p style="text-align: center;">Art. 2 (Funzioni del Presidente)</p> <p>Il Presidente rappresenta il Consiglio regionale e assicura il buon andamento dei suoi lavori, nonché dell'amministrazione interna, facendo osservare il presente regolamento. In applicazione delle norme in esso contenute, concede la facoltà di parlare, dirige e modera la discussione, mantiene l'ordine, giudica della ricevibilità dei testi delle mozioni e delle altre proposte fatte al Consiglio, pone le questioni, stabilisce l'ordine delle votazioni, chiarisce il significato del voto e ne annunzia il risultato.</p> <p>Convoca il Consiglio e, sentite le richieste della Giunta e i Presidenti dei Gruppi consiliari, ne fissa l'ordine del giorno, che si intende approvato se, all'inizio della seduta, non ne venga proposta modifica, su richiesta della Giunta o di un Consigliere.</p>
	<p style="text-align: center;">Art. 28 (Competenze dell'Ufficio di Presidenza)</p> <p>1. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale:</p> <p>a) coopera con il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni;</p> <p>b) regola l'amministrazione dei fondi assegnati al proprio bilancio autonomo, l'organizzazione delle strutture consiliari e del personale e determina il trattamento economico dei Consiglieri regionali in applicazione della relativa normativa;</p> <p>c) disciplina lo stato giuridico e il trattamento economico del personale secondo quanto previsto dall'articolo 23;</p> <p>d) attribuisce e revoca gli incarichi dirigenziali di vertice del Consiglio regionale;</p> <p>e) esercita le ulteriori attribuzioni previste dal presente Statuto, dalle leggi regionali e dal regolamento interno;</p> <p>f) mantiene i rapporti con i Gruppi consiliari e assicura agli stessi, per l'assolvimento delle loro funzioni, la disponibilità di personale, locali, servizi, determinandone la dotazione finanziaria, in applicazione delle relative normative.</p> <p>2. Il regolamento interno prevede idonee forme di informazione interna sugli atti dell'Ufficio di Presidenza.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 5 (Ufficio di Presidenza)</p> <p>L'Ufficio di Presidenza:</p> <p>a) assicura l'esercizio dei diritti dei Consiglieri tutelandone le prerogative;</p> <p>b) cura il corretto funzionamento di tutte le articolazioni del Consiglio;</p> <p>c) determina il fabbisogno annuale di spesa per il funzionamento del Consiglio e dei relativi uffici e richiede alla Giunta regionale di iscrivere nel bilancio della Regione il necessario stanziamento nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 28 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modificazioni e integrazioni;</p> <p>d) determina la misura dell'indennità di missione o trasferta e del rimborso delle spese sostenute dai Consiglieri per l'esercizio del loro mandato;</p> <p>e) amministra i fondi annualmente stanziati nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale sotto la rubrica "Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale" per le competenze spettanti al Presidente del Consiglio e ai Consiglieri e per ogni altro onere relativo alla carica degli stessi, nonché per le spese d'ufficio e di economato;</p> <p>f) provvede, con apposito regolamento o con ordini di servizio, a tutti i servizi interni del Consiglio;</p> <p>g) vigila sulla biblioteca del Consiglio ed emana apposito regolamento per il funzionamento della stessa;</p> <p>h) esprime pareri su questioni relative ad interpretazioni del presente regolamento;</p>

		<p>i) decide su tutte le altre questioni che ad esso siano deferite dal Presidente.</p> <p>Nella prima seduta dell'Ufficio di Presidenza, su proposta del Presidente, si procede alla definizione e al riparto delle competenze tra i membri dell'Ufficio di Presidenza non altrimenti previste.</p> <p>Ai lavori dell'Ufficio di Presidenza partecipano il Segretario del Consiglio, il dirigente dell'Ufficio di segreteria dell'Ufficio di Presidenza e i dirigenti che, di volta in volta, l'Ufficio di Presidenza riterrà opportuno.</p> <p>In caso di elezione per il rinnovo del Consiglio regionale, l'Ufficio di Presidenza continua l'esercizio delle proprie funzioni, limitatamente all'esercizio dell'amministrazione ordinaria, fino alla prima seduta del nuovo Consiglio.</p>
<p>Toscana</p>	<p>Statuto regionale 11 febbraio 2005 Statuto della Regione Toscana s.m.i.</p> <p style="text-align: center;">Art. 15</p> <p style="text-align: center;">Funzioni dell'ufficio di presidenza</p> <p>1. L'ufficio di presidenza coadiuva il presidente nell'esercizio dei suoi compiti; propone il bilancio autonomo del consiglio; definisce gli obiettivi e gli indirizzi per l'organizzazione degli uffici consiliari e per la gestione del personale; nomina il segretario generale del consiglio, su proposta del presidente; verifica i risultati della gestione consiliare; esercita le altre funzioni ad esso attribuite dallo Statuto, dalle leggi, dal regolamento interno del consiglio.</p>	<p>Regolamento 24 febbraio 2015, n. 27 - Regolamento interno dell'Assemblea legislativa regionale. s.m.i.</p> <p style="text-align: center;">Art. 8</p> <p style="text-align: center;">Funzioni del Presidente del Consiglio</p> <p>1. Il Presidente rappresenta il Consiglio, lo convoca e ne dirige i lavori in modo da assicurarne il buon andamento facendo osservare il regolamento. Sulla base di questo, dirige le discussioni e mantiene l'ordine, concede la facoltà di parlare assicurando il rispetto dei tempi previsti per la durata di ciascun intervento, pone le questioni, sovrintende alle funzioni attribuite ai consiglieri segretari, stabilisce l'ordine delle votazioni e ne proclama i risultati.</p> <p>2. Il Presidente del Consiglio:</p> <p>a) rappresenta il Consiglio in giudizio nei casi previsti dalla legge;</p> <p>b) cura le relazioni del Consiglio con le istituzioni e gli organismi esterni regionali, nazionali e internazionali;</p> <p>c) convoca e presiede l'ufficio di presidenza del Consiglio e la conferenza di programmazione dei lavori di cui all'articolo 79, programma i lavori del Consiglio e ne cura l'efficienza;</p> <p>d) garantisce l'esercizio dei diritti dei consiglieri e il ruolo dell'opposizione, assicura il raccordo tra gli organi consiliari;</p> <p>e) dichiara l'improcedibilità delle proposte di legge regionale nei casi previsti dallo Statuto e dal presente regolamento;</p> <p>f) comunica al Presidente della Giunta gli adempimenti degli organi di governo della Regione conseguenti ad atti di sindacato ispettivo e di indirizzo approvati dal Consiglio o derivanti da leggi o regolamenti, informando il Consiglio degli eventuali ritardi;</p> <p>g) convoca e presiede le commissioni per la loro seduta di insediamento;</p> <p>h) dichiara lo stato di impedimento permanente del</p>

		<p>Presidente della Giunta, accertato dal Consiglio nelle forme e modalità disciplinate dalla legge;</p> <p>i) esercita tutte le altre funzioni a lui affidate dallo Statuto, dalla legge e dal presente regolamento.</p>
	<p style="text-align: center;">Art. 28</p> <p style="text-align: center;">Autonomia del consiglio</p> <p>1. Il consiglio ha autonomia di bilancio, contabile, funzionale e organizzativa.</p> <p>2. L'ordinamento contabile del consiglio è disciplinato con apposito regolamento interno, nel quadro dei principi della legge di contabilità regionale.</p> <p>3. Gli uffici consiliari garantiscono l'assistenza tecnica all'esercizio delle funzioni del consiglio.</p> <p>4. il personale appartiene al ruolo organico degli uffici del consiglio.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 11</p> <p style="text-align: center;">Funzioni dell'ufficio di presidenza del Consiglio</p> <p>1. L'ufficio di presidenza è presieduto e convocato dal Presidente del Consiglio; coadiuva il Presidente nel garantire il rispetto delle norme del regolamento, nel tutelare e assicurare le prerogative e l'esercizio dei diritti dei consiglieri e la funzione delle minoranze, nel curare l'insediamento e il funzionamento delle commissioni, mantenendo i rapporti con queste e con i gruppi consiliari. L'ufficio di presidenza delibera, nei casi previsti dal presente regolamento, le sanzioni nei confronti dei consiglieri.</p> <p>2. L'ufficio di presidenza:</p> <p>a) delibera la promozione del contenzioso e la resistenza in giudizio del Consiglio;</p> <p>b) propone al Consiglio la relazione previsionale e programmatica, il bilancio di previsione annuale e pluriennale e il rendiconto del Consiglio;</p> <p>c) determina gli obiettivi strategici per la struttura consiliare;</p> <p>d) attua gli indirizzi politico-amministrativi emanati dal Consiglio e svolge le altre funzioni previste dalla legge sull'autonomia consiliare, nel rispetto delle corrette procedure di relazioni sindacali;</p> <p>e) autorizza le iniziative delle commissioni che comportano spesa;</p> <p>f) determina l'oggetto e le modalità per le attività di valutazione di cui all'articolo 32, comma 4;</p> <p>g) nomina e revoca il segretario generale del Consiglio su proposta del Presidente del Consiglio;</p> <p>h) promuove, di norma, le proposte di regolamenti interni e le proposte di legge su materie concernenti il funzionamento e le strutture del Consiglio;</p> <p>i) esamina le questioni in materia di interpretazione del regolamento e le altre questioni ad esso sottoposte dal Presidente del Consiglio;</p> <p>l) esercita le altre attribuzioni previste dallo Statuto, dal presente regolamento e dalle leggi.</p> <p>3. Il segretario dell'ufficio di presidenza è il segretario generale del Consiglio regionale.</p>
	<p style="text-align: center;">Art. 42</p> <p style="text-align: center;">Regolamenti</p> <p>1. La Regione esercita il potere regolamentare mediante regolamenti di attuazione delle leggi regionali, regolamenti delegati dallo Stato, regolamenti di attuazione degli atti e delle norme comunitarie.</p> <p>2. I regolamenti di attuazione delle leggi regionali sono approvati dalla giunta con il parere obbligatorio della commissione consiliare competente, che si pronuncia entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della proposta; scaduto il termine, la giunta può procedere all'approvazione del regolamento.</p> <p>3. I regolamenti delegati dallo Stato sono approvati dal consiglio.</p> <p>4. I regolamenti di attuazione degli atti e delle norme comunitarie sono approvati dalla giunta, con la procedura prevista al comma 2.</p> <p>5. I regolamenti sono emanati dal presidente della giunta.</p> <p>6. Gli organi regionali possono approvare regolamenti interni di organizzazione, nei casi previsti dallo Statuto o dalla legge.</p>	
Veneto	<p>Legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 – Statuto del Veneto</p> <p>s.m.i.</p> <p style="text-align: center;">Art. 40</p> <p style="text-align: center;">Presidente del Consiglio regionale.</p> <p>1. Il Presidente del Consiglio regionale:</p>	<p>Regolamento regionale 14 aprile 2015, n. 1 - Regolamento del Consiglio regionale del Veneto</p> <p>s.m.i.</p> <p style="text-align: center;">Art. 14</p> <p style="text-align: center;">Presidente.</p> <p>1. Il Presidente rappresenta il Consiglio regionale,</p>

	<p>a) rappresenta il Consiglio, lo convoca e ne dirige i lavori, secondo le modalità previste dal Regolamento;</p> <p>b) cura le relazioni istituzionali del Consiglio;</p> <p>c) garantisce il rispetto dello Statuto e del Regolamento;</p> <p>d) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto, dalle leggi e dal Regolamento.</p>	<p>ne è l'oratore ufficiale e adempie ai compiti previsti dall'articolo 40 dello Statuto.</p> <p>2. Il Presidente stabilisce l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio conformemente al programma e al calendario approvati ai sensi degli articoli 39 e 40, dirige e modera la discussione, mantiene l'ordine, giudica della ricevibilità dei testi e assicura l'osservanza del Regolamento. Dà la parola, pone le questioni, stabilisce l'ordine delle votazioni, ne annuncia il risultato e chiarisce il significato del voto. Convoca e presiede l'Ufficio di presidenza e la Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari.</p>
	<p style="text-align: center;">Art. 41</p> <p style="text-align: center;">Funzioni dell'Ufficio di presidenza.</p> <p>1. L'Ufficio di presidenza:</p> <p>a) collabora con il Presidente nell'esercizio dei suoi compiti;</p> <p>b) assicura le prerogative e i diritti dei consiglieri;</p> <p>c) coordina e vigila sul buon andamento degli organi consiliari in base agli indirizzi forniti dai presidenti dei gruppi consiliari;</p> <p>d) definisce gli obiettivi e gli indirizzi per l'organizzazione degli uffici consiliari e verifica annualmente i risultati della gestione;</p> <p>e) amministra i fondi stanziati per il funzionamento del Consiglio;</p> <p>f) esercita tutte le altre funzioni che gli sono attribuite dallo Statuto, dalle leggi regionali e dal Regolamento.</p> <p>2. L'Ufficio di presidenza riferisce al Consiglio, periodicamente e su richiesta di un quinto dei consiglieri, sull'adempimento delle proprie funzioni; risponde alle richieste dei consiglieri. I membri dell'Ufficio di presidenza rispondono dell'attività svolta ai sensi del comma 5 dell'articolo 36.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 17</p> <p style="text-align: center;">Funzioni dell'Ufficio di presidenza.</p> <p>1. L'Ufficio di presidenza, oltre a quanto disposto dall'articolo 41 dello Statuto, esercita le seguenti funzioni:</p> <p>a) delibera la proposta di bilancio preventivo e di conto consuntivo del Consiglio regionale, da sottoporre all'approvazione del Consiglio e domanda alla Giunta regionale di iscrivere nel bilancio della Regione il necessario stanziamento;</p> <p>b) delibera i prelevamenti di somme dai fondi di riserva e la loro conseguente iscrizione ai vari articoli del bilancio, come pure gli storni da capitolo a capitolo;</p> <p>c) amministra i fondi per il funzionamento del Consiglio regionale, annualmente stanziati nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale;</p> <p>d) sovrintende al funzionamento delle strutture organizzative e amministrative del Consiglio e delibera i provvedimenti riguardanti il personale nei casi previsti dalla legge;</p> <p>e) promuove, coordina e programma le iniziative di comunicazione istituzionale e di informazione relative alle attività del Consiglio;</p> <p>f) assicura ai gruppi consiliari le risorse necessarie per il loro funzionamento;</p> <p>g) coordina l'attività delle commissioni, al fine di garantire il rispetto del programma e del calendario dei lavori di cui al titolo II, capo I, e assicura i mezzi necessari al funzionamento delle medesime;</p> <p>h) delibera in ordine alle missioni istituzionali e alla composizione delle deputazioni consiliari;</p> <p>i) disciplina l'accesso all'aula e alle sue pertinenze;</p> <p>l) esercita le altre funzioni ad esso demandate dallo Statuto, dalle leggi e dai regolamenti.</p>
	<p style="text-align: center;">Art. 48 -</p> <p style="text-align: center;">Regolamento del Consiglio regionale.</p> <p>1. Il Consiglio regionale adotta e modifica il proprio Regolamento a maggioranza dei consiglieri assegnati alla Regione.</p>	

	2. Nel rispetto delle disposizioni dello Statuto, il Regolamento disciplina l'organizzazione e il funzionamento del Consiglio e dei suoi organi interni, in modo da garantirne il buon andamento.	
--	---	--